Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Mercoledì, 11 dicembre** — **Numero 291**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1822** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 176 « **Anticipazione** di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del testo unico di legge, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire ottocentocinquantamila (L. 850.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DARI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero **1823** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918, numero 396;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto ed in quello del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui alle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA di variazioni nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1918-919.

ENTRATA.

Aumenti:

Cap. n. 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	22,000 —
Cap. n. 12-*bis*. (Di nuova istituzione). Rimborso dovuto dal tesoro dello Stato ai termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396	2,300,000 —
	2,322,000 —

SPESA.

Aumenti:

Cap. n. 10. Spese d'ufficio	36,800 —
Cap. n. 15. Compensi per lavori straordinari	75,000 —
Cap. n. 53. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	2,300,000 —
Cap. n. 66. (Modificata la denominazione). Versamento al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi e su altri assegni degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (Spesa obbligatoria)	22,000 —
	2,433,800 —

Diminuzioni:

Cap. n. 30. Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	29,400 —
Cap. n. 36. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	30,000 —
Cap. n. 38. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	30,000 —
Cap. n. 43. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	22,400 —
	111,800 —

RIASSUNTO.

Maggiori entrate	2,322,000 —
Minori spese	111,800 —
In totale	2,433,800 —
Maggiori spese	2,433,800 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro di grazia e giustizia e culti: SACCHI.

TABELLA di variazioni al bilancio dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1918-919.

ENTRATA.

Aumenti:

Cap. n. 2-*bis*. (Di nuova istituzione). Consolidato 5 per cento	7,700 —
Cap. n. 8. Ricuperi e proventi diversi	2,000 —
	9,700 —

SPESA.

Aumenti:

Cap. n. 5. Spese di ufficio, economia e stampe - Spese pel Consiglio di amministrazione - Indennità al cassiere. (Spese obbligatorie)	10,000 —
Cap. n. 14-*bis*. (Di nuova istituzione). Versamento al tesoro dello Stato per le ritenute operaie ai termini dell'articolo 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107. (Spesa obbligatoria e d'ordine)	2,000 —
Cap. n. 27. Compensi per lavori straordinari	5,000 —
	17,000 —

Diminuzioni:

Cap. n. 1. Pensioni agli impiegati a riposo. (Spese fisse e obbligatorie)	4,000 —
Cap. n. 16. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità. (Spese fisse e obbligatorie)	200 —
Cap. n. 18. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori. (Spese fisse ed obbligatorie)	400 —
Cap. n. 20. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma. (Spese fisse ed obbligatorie)	600 —
Cap. n. 28. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazione, convenzioni, ecc. (Spese obbligatorie e di ordine)	2,100 —
	7,300 —

RIASSUNTO.

Maggiori entrate	9,700 —
Minori spese	7.300 —
	17,000 —
Maggiori spese	17,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro di grazia, giustizia e culti: SACCHI.

Il numero 1809 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;
Visto il Nostro decreto 3 gennaio 1918, n. 59;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tra le spese dipendenti dalle decisioni sulle richieste di indennizzi da parte degli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio, per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra, saranno comprese quelle occorrenti per i lavori istruttorî inerenti all'esame delle richieste medesime.

Art. 2.

La disposizione, di cui al precedente articolo, avrà effetto dalla data in cui ebbe inizio il funzionamento della Commissione di cui all'art. 1° del Nostro decreto 3 gennaio 1918, n. 59.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1810 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 44 della legge 22 maggio 1913, n. 459, il quale dispone che con decreti Reali si possano inscrivere nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire imposte e tasse indebitamente percette, per restituire tasse percette su prodotti che si esportano o per pagare vincite al lotto;
Riconosciuta la necessità di aumentare della somma di L. 700.000 lo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919;
Considerato che il capitolo ond'è parola, trovasi compreso fra quelli indicati nello elenco *C*, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 69 « Restituzioni e rimborsi (Spese d'ordine) (Tasse sugli affari) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire settecentomila (L. 700.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1834 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col Reale decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto l'art. 3 dello statuto del Banco di Napoli approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 506, e modificato col decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391;
Vista la deliberazione 6 novembre 1918, con cui il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, assumendo anche le facoltà del Consiglio generale, approvò la istituzione di una sede del Banco stesso nella città di Trieste e di altra nella città di Trento;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È autorizzata l'istituzione di una sede del Banco di Napoli nella città di Trieste e di altra sede del Banco stesso nella città di Trento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1835 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro,,
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulla somma complessiva dei redditi accertati nel Regno iscritti sui ruoli dell'anno 1919, superiori a L. 10.000 e assoggettati alle imposte dirette ordinarie (esclusine quelli accertati in categoria *C* per rivalsa e di categoria *D* della imposta di ricchezza mobile) nonchè alle imposte dirette straordinarie contemplate dal testo unico allegato *D* ed allegato *E* articoli 1 ad 8, approvato con Nostro decreto 9 giugno 1918, n. 857, sarà dovuta per lo stesso anno 1919 una complementare nella seguente misura:

dell'1 0[0	sull'intero ammontare dei redditi	da L.	10.001	a L.	15.000
del 2 0[0	»	»	15.001	»	20.000
del 3 0[0	»	»	20.001	»	25.000
del 4 0[0	»	»	25.001	»	30.000
del 5 0[0	»	»	30.001	»	40.000
del 6 0[0	»	»	40.001	»	50.000
del 7 0[0	»	»	50.001	»	75.000
dell'8 0[0	»	»	superiore alle L.		75.000

Nelle provincie a vecchio catasto il reddito dei terreni da tassarsi agli effetti del comma 1° del presente articolo sarà determinato moltiplicando per 12,50 l'imposta dovuta secondo le aliquote del 1916.

Art. 2.

Agli effetti della determinazione del reddito da assoggettarsi alla complementare non sarà tenuto conto delle variazioni in più ed in meno, e, per qualsiasi causa, si verificheranno durante l'anno 1919, nei singoli redditi iscritti nell'anno stesso nei ruoli delle imposte dirette.

Art. 3.

Dalla somma dovuta per la complementare secondo il disposto dell'art 1, i contribuenti avranno diritto di detrarre una somma pari al prodotto della aliquota applicata al complesso dei loro redditi moltiplicata per l'importo degli interessi dei debiti gravanti sugli immobili che costituiscono oggetto dell'accertamento a loro carico della imposta sui terreni e della imposta sui fabbricati, purchè i crediti corrispondenti siano garantiti da ipoteca regolarmente iscritta sugli immobili stessi anteriormente alla data del presente decreto e purchè il reddito derivante dai crediti suddetti risulti accertato per la imposta di ricchezza mobile.

Dai redditi degli enti sottoposti all'imposta di ricchezza mobile ed assoggettabili alla complementare di cui all'art. 1° del presente decreto, sarà ammessa la detrazione della parte di utili sociali corrispondenti a retribuzioni od a compensi già assoggettati all'imposta stabilita nel testo unico, allegato *D*, al decreto 9 giugno 1918, n. 857.

Art. 4.

Le Società anonime ed in accomandita per azioni aventi sede nel Regno, le Provincie, i Comuni e gli altri enti che hanno emesso titoli nominativi od al portatore dovranno corrispondere un'imposta straordinaria del 2 0[0 sui dividendi, interessi o premi risultanti dai bilanci chiusi entro l'anno 1919, o in tale anno scaduti, rivalendosene mediante ritenuta nel pagamento dei dividendi, interessi o premi medesimi.

Art. 5.

Tutti i contribuenti alle imposte dirette ordinarie e straordinarie, inscritti nei ruoli pubblicati nel Regno per l'anno 1919, per un reddito complessivo superiore a lire 10.000, entro il mese di febbraio dello stesso anno 1919, devranno dichiarare alla agenzia delle imposte nella cui giurisdizione essi sono domiciliati, i singoli redditi iscritti a loro nome nei ruoli medesimi ai sensi dell'art. 1.

Art. 6.

La dichiarazione dovrà contenere:

1° il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del contribuente;

2° la specificazione dei redditi distintamente per ciascuna imposta, e dei ruoli nei quali i redditi stessi sono iscritti;

3° la indicazione dell'agenzia nel cui distretto i singoli redditi sono accertati, e dei Comuni nei quali sono situati gli immobili, da cui derivano i redditi soggetti alla complementare;

4° l'elencazione delle passività ipotecarie gravanti sugli immobili di cui al numero precedente, gli estremi delle relative iscrizioni ipotecarie, il nome, il cognome ed il domicilio dei creditori, l'ammontare degli interessi relativi, ed il Comune nel quale gli interessi stessi sono tassati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile al nome dei creditori medesimi.

Art. 7.

Chi ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 incorre in una penalità pari alla complementare dovuta sul complessivo reddito soggetto alla complementare stessa.

Chi dichiari un reddito complessivo inferiore a quello che è effettivamente iscritto a ruolo agli effetti della complementare, incorre in una penalità pari alla somma che si otterrà moltiplicando la parte del reddito corrispondente alla differenza fra il reddito dichiarato e quello iscritto a ruolo, per l'aliquota dovuta sul reddito complessivo.

Art. 8.

Per la riscossione della complementare e della imposta straordinaria di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto, si compilano dei ruoli da pubblicarsi nei modi e termini stabiliti per la riscossione delle altre imposte dirette.

La complementare e la imposta straordinaria iscritte a ruolo sono ripartite, agli effetti della riscossione, in quattro rate bimestrali uguali e sono riscosse dagli esattori delle imposte dirette colle norme ed i privilegi e col medesimo aggio fissato per le altre imposte.

Art. 9.

L'iscrizione a ruolo dei redditi accertati o rettificati dall'ufficio agli effetti della complementare, e di quelli soggetti alla imposta straordinaria di cui all'art. 4 dovrà essere preceduta da un avviso di accertamento da notificarsi, a cura dell'agenzia delle imposte competente, a ciascun contribuente colle norme stabilite dall'art. 89 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile.

Contro l'accertamento notificato dall'agenzia i contribuenti potranno ricorrere, per qualsiasi motivo, entro 20 giorni dalla notificazione del relativo avviso alla Intendenza di finanza della Provincia.

Dalla decisione di questa è ammesso l'appello al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Art. 10.

I redditi dichiarati dai contribuenti soggetti alla com-

plementare potranno essere rettificati dalle agenzie entro il termine fissato dall'art. 59 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile.

Entro lo stesso termine le agenzie potranno far luogo agli accertamenti d'ufficio nei casi di omessa o tardiva dichiarazione.

Art. 11.

I contribuenti i quali intendano di beneficiare delle disposizioni portate dall'art. 2 del presente decreto devono fornire entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, quando si tratti di redditi accertati d'ufficio, o dalla data di presentazione della dichiarazione negli altri casi, alla Agenzia delle imposte nel cui distretto i contribuenti sono domiciliati, la prova della esistenza del credito, della garanzia ipotecaria e dell'assoggettamento dei relativi interessi all'imposta di ricchezza mobile al nome del creditore.

Decorsi i 60 giorni di cui sopra i contribuenti che non abbiano adempiuto a tale formalità decadranno dal diritto di ottenere la detrazione.

Gli estratti, copie e certificati richiesti dai contribuenti saranno rilasciati dagli uffici competenti in carta libera ed in esenzione da qualsiasi diritto o tassa.

Art. 12.

Per quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto valgono per l'accertamento e la riscossione della complementare e dell'imposta straordinaria di cui agli articoli 1 e 4 le disposizioni vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1836 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella determinazione del reddito realizzato nel periodo dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1918 e dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1919 agli effetti della imposta e della sovrimposta di cui all'art. 1 del testo unico allegato *A* al Nostro decreto 9 giugno 1918, numero 857 non si farà luogo alle deduzioni di cui agli articoli 7 comma primo ed 8 comma primo, secondo e terzo del citato testo unico se non in quanto si tratti di nuovi impianti o di trasformazioni compiute anteriormente alla pubblicazione del presente decreto ed in corso di ammortamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1841 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1912, n. 149;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi ed i trasporti, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1918 e per la durata della guerra i soprassoldi stabiliti dall'art 1 del R. decreto 18 febbraio 1912, n. 149, a favore degli ufficiali e degli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dall'Amministrazione militare, sono aumentati ciascuno di una lira giornaliera.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni del citato decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — NITTI — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 28 luglio 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monteroduni (Campobasso).*

ALTEZZA!

Nel luglio dello scorso anno dieci sui quattordici consiglieri disponibili del comune di Monteroduni (quattro si trovavano sotto le armi, uno era morto, un altro emigrato), accampando che dopo il richiamo in servizio militare del sindaco la rappresentanza elettiva non era più in grado di svolgere opera proficua, rassegnavano le dimissioni, ponendo così il Consiglio nella impossibilità di funzionare.

Il prefetto, per garantire il funzionamento dei pubblici servizi, dovette affidare provvisoriamente la gestione della civica azienda ad un suo commissario, il quale, essendo falliti i tentativi fatti per risolvere la crisi, rimase in carica fino ad ora.

Non potendosi, però, nelle eccezionali contingenze del momento e stante l'assenza di numerosi elettori per servizio militare, procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la reintegrazione

e la rappresentanza ordinaria, nè ravvisandosi opportuno, d'altro canto, che la gestione del Comune rimanga ulteriormente affidata per un periodo indeterminato e ad ogni modo non breve, ad un commissario prefettizio, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 17 luglio corrente, lo scioglimento del Consiglio comunale, per far luogo alla gestione straordinaria di un R. commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monteroduni, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Alfonso Paolino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la opportunità di adottare speciali misure per impedire la diffusione della setticemia emorragica dei bovini, manifestatasi in alcune provincie del Regno con caratteri d'insolita gravità;

Veduti gli articoli 1 e 2 del regolamento di polizia veterinaria, pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

1° Allo elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali, per le quali è obbligatoria la denuncia, è aggiunta la setticemia emorragica dei bovini.

2° Le misure profilattiche di carattere generale occorrenti per combattere la malattia sono quelle determinate dalle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 del Capo I del citato regolamento, con particolare riguardo a quelle di cui ai capoversi *E* e *D* dell'art. 7.

3° Le misure profilattiche di carattere speciale sono quelle di cui al 1° e 4° comma dell'art. 45 ed all'art. 46 e che sono applicabili alla setticemia emorragica dei bovini.

4° Per la setticemia emorragica dei bovini è richiesta l'emanazione del decreto prefettizio di zona infetta.

5° La presente ordinanza, per cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 79 dell'anzidetto regolamento di polizia veterinaria, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1918.

Pel ministro: BONICELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIFFIDA.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari o numeri che gli potranno per avventura essere indirizzati e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 7 dicembre 1918, da valere dal giorno 9 al giorno 15 dicembre 1918: L. 120,18.

Roma, 8 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 dicembre 1918.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutto il giorno suindicato
3.50 % netto (1906) . . .	82.40	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89,35	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.
Deliberazione del 22 dicembre 1917.

Dirette.

Duca Carlo, soldato, L. 1008 — Ciorciolani Giovanni, id., L. 612 — Floreani Emilio, id., L. 630 — Gritti Giuseppe, id., L. 630 — Zanotti Giuseppe, id., L. 630 — Pellegrinetti Giovanni, caporale, L. 720 — Tempesta Francesco, soldato, L. 882 — Ghezzi Mario, id., L. 1008 — Marzorati Carlo, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Reitano Rocco, id., L. 630 — Cortile Albano, id. L. 756 — Cotella Giorgio, id., L. 1008 — De Matteis Vito, id. L. 1008 — Triberti Cesare, id., L. 612 — Butelli Giacinto, id., L. 1008 — Calvisi Ciriaco, id., L. 612 — Eugeni Alessandro, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 10. — Il Comando supremo comunica:

Il 6 corrente ricorrendo il trigesimo della liberazione di Gorizia la città fu imbandierata. Si improvvisò una solenne dimostrazione cui parteciparono tutti i sodalizi locali insieme a grandi masse di popolo.

Un corteo di oltre 2000 persone percorse al suono degli inni pa-

triottici le vie principali, soffermandosi innanzi ai comandi militari e al municipio, dove il sindaco pronunciò un vibrato discorso inneggiando all'Italia, al Re e all'esercito.

A Cles, a la presenza delle autorità civili e militari ebbe luogo la seduta d'apertura del Consiglio comunale. Sindaco e consiglieri epressero con nobili parole alti sensi di italianità. Un congresso di maestri è stato tenuto nel distretto politico di Tione.

Il transito sul ponte di Cristo a sud di Agordo e su quello di Belluno attraverso il torrente Ardo è stato riaperto.

Si è anche ultimata la riparazione degli acquedotti di Udine e di Sacile e delle condutture d'acqua di Ternova.

Personale e materiale sono stati destinati ad assicurare il funzionamento delle cucine per i profughi ai quali vennero altresì assegnate per il riscaldamento 700 stufe.

ROMA, 10. — Il Comando supremo comunica: Procede attivamente la riorganizzazione del servizio sanitario civile.

Nel Goriziano e nell'Istria esso va gradatamente sostituendo il servizio militare, che finora sopperiva da solo ai bisogni della popolazione.

A Trento è stata istituita una speciale sezione ispettiva per la profilassi e per coordinare il servizio sanitario civile.

A Udine il Comune fu provvisto di numerose stufe per disinfezione. Allo scopo di essere più efficace l'assistenza sanitaria, furono inoltre distribuiti cavalli ai medici condotti.

Gli ospedali di Longarone, di Thiene, di Pieve di Cadore, di Auronzo funzionano già da vari giorni regolarmente.

Anche alle comunicazioni postali si è cercato di provvedere, nella misura del possibile. Dove non si è potuto ristabilire il servizio civile la popolazione si vale del servizio della posta militare. Si è pure istituito un servizio di posta volante per i centri lontani dagli uffici postali.

Settori esteri.

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale americano dice:

La terza armata americana, continuando la sua avanzata, ha raggiunto oggi la linea da Brohl a Andernach e da Boppard e Trechtingshausen. La linea generale alla fine della giornata segue il Reno da Rolandseck ad Andernach; di là prosegue per Bassenheim e Boppard; poi, lungo il Reno, va fino a Trechtingshausen.

AMSTERDAM, 10. — Si ha da Kiew che gli ucraini si sono impadroniti di Grodok. I polacchi hanno respinti gli ucraini sugli altri punti.

Fine tragica dei dirigibili "0.5" e "0.6"

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 10. — I due dirigibili *0.5 e 0.6* (di piccola cubatura per ricognizioni costiere) partiti da Ciampino all'alba del giorno 4 diretti a Grottaglie, scomparvero sul mare aperto di Taranto in balia di fortissimo vento da nord-nord-ovest. Il primo ebbe una momentanea tragica sosta sull'aeroscalo di San Vito di Taranto alle ore 20 dello stesso giorno per un tentativo di atterraggio ed il secondo fu perduto di vista dopo il passaggio alle ore 17 su Amendolara (Golfo di Taranto). Furono subito attivate da Brindisi e da Taranto, nonostante le pessime condizioni del mare, ricerche con 2 cacciatorpediniere, 5 torpediniere e vedette senza rintracciare alcun indizio dei due dirigibili. Vennero allora informate le autorità marittime di Corfù, Grecia, Malta, Libia e Messina e proseguite le ricerche spingendole dal Golfo di Taranto a Cefalonia e da Siracusa alle coste di Grecia, con avvisi ai naviganti per i piroscafi in partenza.

Nessuna notizia si ebbe nei giorni 5, 6 e 7 durante i quali era continuato il forte vento da nord-ovest. Migliorato il tempo furono continuate le ricerche anche con motoscafi e col dirigibile *O 1* rintracciandosi a 15 miglia a sud-ovest di Santa Maria di Leuca e presso la spiaggia di levante del golfo di Taranto rottami dei due dirigibili.

La partenza fu decisa dai comandanti con buone previsioni di tempo, basate sui bollettini telegrafici delle stazioni del tragitto e di arrivo.

È in corso un'inchiesta e dalle deposizioni dei due ufficiali di marina di complemento, Sismondi e Votto, i quali dal dirigibile *0,5* saltarano in terra nell'aeroscalo di San Vito, saranno conosciuti particolari che per ora mancano, mentre sono state informate le famiglie degli scomparsi.

Tra essi è da lamentare purtroppo anche il maggiore del genio Berardi Angelo valorosissimo e valentissimo pilota di dirigibile che aveva partecipato a numerose ardite operazioni di guerra.

Provvedimenti per gli agricoltori delle Provincie liberate dalla invasione

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 10. — Allo scopo di rendere possibile la riattivazione dei lavori agricoli nelle Provincie liberate dall'invasione ed in quelle redente, il Comando supremo ha ritenuto di mettere a disposizione di quegli agricoltori alcuni mezzi più indispensabili di cui è anche grandemente sentita la mancanza e con i quali si possa, intanto, provvedere ai più immediati ed urgenti bisogni.

Nell'attesa che le maggiori disponibilità dell'esercito mobilitato possano consentire di corrispondere con maggiore larghezza e proporzionatamente alle reali necessità delle singole Provincie, si provvede, frattanto, subito alla cessione di circa 6000 cavalli disponibili sul momento, come pure di adeguata quantità di finimenti, carrette, materiale da traino catturati al nemico.

Tale beneficio viene esteso alle provincie di Udine e Belluno, ai paesi invasi delle provincie di Treviso, Vicenza, Venezia, al Trentino, all'Istria, alla Venezia Giulia, alla Dalmazia, le cui amministrazioni provinciali ed enti agrari sono incaricati di ripartire il materiale suddetto essendo essi in condizioni di meglio conoscere le varie necessità e soddisfarle con equa proporzione.

Essendo infine gli agricoltori del Trentino assolutamente privi della più piccola quantità di foraggio, si cerca di renderne possibile ad essi l'acquisto dall'autorità militare.

CRONACA ITALIANA

Il Municipio di Roma a Trento. — La rappresentanza di Roma, giunta l'altra sera nella sorella redenta, è stata accolta con affettuoso entusiamo dalla popolazione festante accorsa alla stazione.

Il sindaco Zippel, col Consiglio comunale al completo, si fece incontro al sindaco di Roma abbracciandolo fra gli entusiastici applausi della folla che gridava: « Viva Roma! Viva Trento! » mentre suonava una musica militare.

Il gonfalone di Roma appena apparso sulla piazza è stato salutato con frenetici applausi.

Fra deliranti acclamazioni il grandioso corteo si recò al Municipio dove ebbero luogo le presentazioni.

Intanto fuori del palazzo una enorme folla acclamava entusiasticamente e la musica suonava inni patriottici fra ripetuti applausi.

Nel pomeriggio il governatore, generale Pecori-Giraldi, alla presenza delle autorità di Trento, dei generali Zoppi, Bompiani, Ferrari e Amantea, offerse un ricevimento alla rappresentanza del Comune di Roma, porgendole un saluto, cui rispose il sindaco Colonna.

Alla sera la città era sfarzosamente illuminata e alla rappresentanza di Roma venne offerto un banchetto dove pronunziaronsi brindisi acclamatissimi.

Ieri mattina la popolazione trentina fece alla rappresentanza una imponente dimostrazione. Un immenso corteo trasse al Municipio dove una rappresentanza di cittadini diede il saluto al sindaco di Roma. Rispose, acclamato, questi, che poi fattosi al balcone parlò fra entusiasmo alla folla.

Il principe Colonna portò, in forma solenne, una corona di alloro sulla fossa dove si compì il martirio di Cesare Battisti e un'altra sul monumento a Dante.

La partenza della rappresentanza fu commovente. Vi interven-

nero anche le LL. AA. RR. il Duca di Bergamo e il Duca di Pistoia, accolti da acclamazioni.

Per i nostri prigionieri di guerra. — Gruppi considerevoli di nostri prigionieri trovansi ancora nella penisola balcanica e in Boemia, ed altri stanno nei campi tedeschi a causa delle difficoltà di mezzi di trasporto. Ciononostante, oltre 60.000 vennero digià rimpatriati e inviati in licenza presso le loro famiglie.

È pienamente destituita di fondamento la voce secondo la quale i prigionieri stessi sarebbero trattenuti per procedere all'accertamento di eventuali reati imputabili. Tanto il presidente del Consiglio, quanto il ministro della guerra, nelle loro dichiarazioni alla Camera, esclusero assolutamente una tale ipotesi; e il fatto che, ciò malgrado, la voce si fa ancora correre, è assai deplorevole. Si ripete che si compiono soltanto le formalità indispensabili per la ricostituzione dello stato civile e militare dell'ex-prigioniero.

Manifestazione patriottica. — Il pellegrinaggio votivo, annuale al Santuario di « O Regina » a Genova, istituito a perenne ricordanza della cacciata degli austriaci nel 1746 e dell'episodio di Balilla, venne rinnovato ieri nella metropoli ligure con un immenso e imponente corteo, che mosse alle ore 9 dal giardino pubblico dell'Acquasola per recarsi allo storico colle, attraversando tutta la città totalmente imbandierata e festante. Vi parteciparono parecchie migliaia di persone con 200 bandiere di tutte le associazioni e sodalizi politici, militari, sportivi e di pubblica assistenza, università e Istituti superiori, scuole secondarie ed elementari.

Il municipio di Genova consegnò alla chiesa le bandiere di Trieste e di Trento, che saranno custodite assieme a quelle gloriose prese agli austriaci nella memoranda insurrezione.

Servizio postale aereo. — Ieri mattina, ebbe luogo il primo esperimento di posta aerea fra Napoli e Roma.

Due apparecchi della 110ª squadriglia SVA, intitolati *Città di Napoli* e *Banco di Napoli*, dono già fatto solennemente all'Aeronautica, dopo la incursione tragica del marzo scorso, da Napoli, partendo alle 9,15 sono arrivati felicemente a Roma sul campo di Centocelle alle 10,25.

Pilotavano gli apparecchi il capitano dei bersaglieri Cesare Bertoletti, ferito di guerra, e il tenente dei lancieri Ranucci Gian Maria, due volte decorato di medaglia d'argento al valore.

Il pro-sindaco di Napoli inviò, a mezzo dei bravi aviatori, un messaggio all'on. Chiesa, commissario generale per l'aereonautica, e un altro a S. E. Fera, ministro delle poste e telegrafi.

Servizio pacchi postali. — Un telegramma da Londra informa che saranno, d'ora innanzi, accettati pacchi postali da spedirsi nelle provincie di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

STOCCOLMA, 9. — Si annuncia che trasporti bolscevichi sarebbero diretti a Reval con truppe. I russi sbarcarono presso Jowe ed impegnarono un combattimento.

LONDRA, 9. — Secondo un'informazione avuta al Foreign Office dall'*Agenzia Reuter* non si sa assolutamente nulla circa le nuove condizioni di armistizio che sarebbero state imposte alla Germania. Una affermazione tedesca pubblicata oggi in proposito può considerarsi come una nuova forma di propaganda tedesca.

MADRID, 10. — Il Consiglio dei ministri ha esaminato la questione del protettorato del Marocco.

Il ministro della guerra ha dichiarato alla Camera che è necessario modificare le attribuzioni dell'alto commissario del Marocco, togliendogli il comando militare, in modo che possa consacrare una maggiore attività alle questioni amministrative.

Il posto di generale in capo delle truppe africane è stato soppresso. La zona di influenza spagnuola al Marocco è stata divisa in due parti, occidentale ed orientale.

A Melilla sarà istituito un Consiglio municipale.

NEW YORK, 10. — Un radiotelegramma da bordo del *George Washington* all'Associated Presse annuncia che il presidente Wilson non interverrà direttamente alle adunanze della conferenza della pace, ma vi si farà rappresentare da delegati.

Egli si terrà in stretto contatto con i capi di Governo delle altre nazioni e sarà sempre pronto a pronunciarsi sulle questioni che gli verranno deferite.

ZURIGO, 10. — Si ha da Berlino: Le truppe che si trovano fra Berlino e Potsdam e che si diceva fossero rivoluzionarie, sono invece, da quanto si annuncia, reduci dal fronte e vogliono fare un solenne ingresso a Berlino e sostenervi il Governo.

Il Consiglio dei commissari del popolo Ebert, Haase, Dittmann, Scheidemann e Landsberg ha emanato un proclama alla popolazione avvertendo che è stato accertato che l'incarico di arrestare il Comitato esecutivo del Consiglio dei soldati e degli operai, ciò che fu la causa principale dei disordini, venne dato da certo Marten e dai due funzionari dell'ufficio degli affari esteri conte Maturchka e conte Rheinhaben. Inoltre le truppe che mitragliarono i dimostranti erano agli ordini di Krebs, membro del Consiglio dei soldati presso il Comando generale. Alcuni dei responsabili sono stati arrestati ed altri lo saranno. Il Governo è deciso a procedere in modo energico contro le violenze da qualunque parte esse vengano.

Nella seduta comune del Comitato esecutivo dei Consigli degli operai e dei soldati e dei commissari popolari sono state delimitate le attribuzioni per evitare conflitti futuri. Il solo Comitato avrà diritto di controllo. Il Governo avrà pieni poteri esecutivi.

Oggi entreranno in Berlino le truppe concentrate in questi giorni nei dintorni della città.

Ebert e il borgomastro le saluteranno. Esse saranno acquartierate nelle scuole e nelle caserme.

Si tratta di truppe che secondo voci che circolano sino da ieri l'altro a Berlino sono controrivoluzionarie e che sono agli ordini del generale Lequis. Si afferma ora che il Governo le ha fatte venire dal fronte ed ha creato un comando speciale pel generale Lequis. Tali truppe sono destinate a proteggere il Governo contro i tentativi della destra e della sinistra.

WASHINGTON, 10. — Il dipartimento di Stato con Note inviate a Berlino e Vienna ha avvertito i due Governi che gli Stati Uniti desiderano di non più ricevere da essi alcuna ulteriore o particolare comunicazione e li ha invitati ad inviare le loro comunicazioni a tutte le nazioni alleate.

PARIGI, 10. — L'*Echo de Paris* dice che un radiotelegramma dalla *George Washington* apprende che Wilson, avendo saputo che Ebert e Kurt Eisner avevano intenzione di pregarlo di recarsi in Germania, ha dichiarato che il popolo tedesco doveva fare lunghi anni di penitenza per riscattare i suoi delitti e per dare prova della sua sincerità.

Nessun americano, che sia veramente americano, può pensare attualmente di recarsi in Germania se non costretto da obblighi strettamente ufficiali.

Perciò Wilson respinge qualsiasi idea del genere, e biasima quei giornalisti americani i quali in seguito al rifiuto dei passaporti per la Germania tentano di penetrarvi per la Svizzera.

PARIGI, 10. — Il governo francese ha affidato a Clement Simon, segretario d'ambasciata, l'incarico di rappresentare la Francia presso il governo czeco-slovacco, in qualità di ministro residente a Praga.

PARIGI, 10. — È morto a Parigi il dott. Emilio Chantemps, vice presidente del Senato ed ex-ministro.

LONDRA, 10. — Secondo il *Leipzinger Tageblatt* l'ex-imperatore di Germania avrebbe tentato di suicidarsi. Una persona del seguito, interpostasi, sarebbe rimasta ferita.

LONDRA, 10. — Si annuncia ufficialmente che il laburista Clynes, ministro degli approvvigionamenti, è stato designato come uno dei rappresentanti britannici alla Conferenza per la pace.

CHRISTIANIA, 10. — Il Comitato del « Premio Nöbel » per la pace ha deciso di non assegnare nessun premio per la pace pel 1918.

PARIGI, 10. — Il *Journal* ha ricevuto dal suo corrispondente di Zurigo un lungo dispaccio che descrive l'aspetto di Berlino in questi giorni di torbidi ed esprime il seguente apprezzamento sulla situazione che a suo parere è della massima importanza:

Il Governo germanico sembra un'associazione di falsi repubblicani che di già rimpiangono l'ora gloriosa di Guglielmo. Ebert e Scheidemann lasciano comprendere che la loro apparente alleanza con Trotzky e Lenin è destinata ad ingannare il popolo e facilitare la controrivoluzione. La popolazione tranquilla implora l'aiuto degli alleati, e chiede che la loro occupazione si estenda anche fino a Berlino. La miseria e la disoccupazione minacciano di condurre alle peggiori catastrofi.

Nella scorsa settimana le officine Krupp hanno licenziato bruscamente 50.000 operai. Allarmato dalla tendenza separatista delle provincie renane e della Vestfalia, il Governo di Berlino vi ha inaugurato un regime di arresti in massa e di esecuzioni sommarie. Per tutte queste ragioni la camarilla del Kronprinz favorisce Liebknecht e Hindenburg ha rifiutato la settimana scorsa di ordinare il congedamento delle classi dal 1896 al 1899 previsto dalle condizioni di armistizio.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.